

Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 762/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel.
Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 587/2024, est. Dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 5 novembre 2024 e promossa

DA

MESSAGGERIE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Chiesara e Giulia Camilli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Borghetto, n. 3

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. Mario Roberto Tarzia, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

"Nel merito

- Accertare e dichiarare che Messaggerie Italiane S.p.A. ha diritto alla ripetizione dell'importo versato in favore dell'INPS di euro 147.399,34, oltre interessi dal dovuto al saldo e, conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione di detto importo in favore di Messaggerie Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore.*
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio".*

PER L'APPELLATO:

"Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata.

Per l'effetto:

In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta tardività dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta, per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5^a, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.



Nel merito

respingere le domande di controparte per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, accertare la debenza delle somme portate dall'avviso di addebito n. 36820210000658519000 per indebita compensazione da modello F24, con il quale si chiede il pagamento somme a titolo di contribuzione previdenziale relativa al periodo Gennaio 2012 per l'importo pari ad euro 147.339,34 oltre sanzioni civili calcolate al tasso previsto dall'art 116, comma 8, lett. a), L. 388/00 e somme accessorie di legge;

Accertare la debenza delle predette somme a favore di INPS e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare la richiesta di ripetizione dell'indebito proposta da Messaggerie Italiane S.p.A.

In via del tutto gradata, solo per scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 587/2024 il Tribunale di Milano (dott. Atanasio), ha rigettato l'opposizione avanzata da Messaggerie Italiane S.p.A., condannandola al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS.

Nel mese di gennaio 2012 la società ricorrente corrispondeva ad un proprio dipendente, Dott. Lorenzo Mauri, a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31/12/2011, il TFR per l'importo di euro 109.331,85.

L'intero importo veniva interamente pagato da Messaggerie al dirigente nel gennaio 2012 con l'intento di recuperarlo con compensazioni.

Tale importo veniva parzialmente compensato con debiti verso l'INPS, nel febbraio 2012, nella misura di euro 11.742,99.

L'INPS, tuttavia, emetteva avviso di addebito del 09.12.2013, numero 368 2013 00124316 55 000, dell'importo di euro 13.673,47 che la società provvedeva a pagare in data 21.03.2014.

La residua quota dell'importo di euro 97.589,00 veniva compensato con altri tributi (IRPEF per €87.363,00 e INPS per €10.226,00).

L'INPS notificava, in data 19.03.2021, alla società ricorrente l'avviso di addebito n. 36820210000658519000, formato il 24.09.2021 e notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto l'importo di euro 147.399,34 (a titolo di contribuzione mese di gennaio 2012 per compensazione indebita da modello F 24) che la società ricorrente provvedeva a pagare in data 17.11.2021.

Alla luce di tali circostanze, la società ricorrente, con ricorso depositato in data 12-4-2022, impugnava l'avviso di addebito notificato, eccependo la prescrizione quinquennale prevista per i crediti contributivi.

L'INPS, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (notifica del 24.09.2021, opposizione del 13.04.2022).

Passando al merito della controversia, l'INPS ha eccepito che la società non avrebbe potuto operare la compensazione parziale tra il proprio credito verso INPS (in considerazione del pagamento del TFR al proprio dipendente) e i debiti che aveva verso l'Istituto previdenziale; ciò in quanto - in caso di incapacienza del proprio conto in considerazione del debito maggiore di INPS rispetto a quello di cui si è creditori (incapienza del Fondo nel mese di competenza) - avrebbe dovuto notiziare del problema INPS, il quale nel mese successivo avrebbe provveduto a



pagare al lavoratore il TFR dovuto. Pertanto, la compensazione operata dalla società nel 2012 era da considerarsi indebita; sicché il credito recuperato da INPS è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e non già a quella quinquennale prevista per i crediti contributivi.

Il giudice di primo grado, accogliendo *in toto* le conclusioni dell'istituto, ha respinto il ricorso, "dichiarando l'opposizione tardiva, in quanto effettuata con ritardo di qualche mese rispetto al termine decadenziale assolutamente inderogabile". Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale poiché l'INPS "ha agito per il recupero di somme oggetto di una compensazione operata indebitamente".

Con ricorso del 16.07.2024 la società ha impugnato la sentenza di primo grado tramite la proposizione di due motivi d'appello.

1. ERRONEITÀ DELLA STATUZIONE DELLA SENTENZA IN PUNTO DI INTERVENUTA DECADENZA DALL'OPPOSIZIONE

Con il primo motivo d'appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito che "l'opposizione è chiaramente tardiva, in quanto effettuata con ritardo di qualche mese rispetto al termine decadenziale assolutamente inderogabile".

In merito a tale aspetto, parte appellante ha precisato che l'azione non doveva essere qualificata in termini di opposizione all'avviso di addebito, né di azione di mero accertamento negativo, poiché finalizzata ad ottenere la condanna dell'INPS alla ripetizione di indebito oggettivo, azione che non soggiace alla disciplina di cui all'art. 24, co.5, D.lgs. n. 46/99.

Nello specifico, l'avviso di accertamento relativo all'errata compensazione operata nel febbraio 2012 è stato notificato in data 24.09.2021, e quindi il termine prescrizione di cinque anni, vigente in materia previdenziale, può dirsi abbondantemente decorso, stante l'assenza di atti interruttivi.

2. ERRATA VALUTAZIONE DEL TERMINI DI PRESCRIZIONE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE

Con il secondo motivo d'appello la società ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui ha statuito che "nella fattispecie che ci occupa, INPS ha agito per il recupero di somme oggetto di compensazione operata indebitamente e la prescrizione in materia di indebito è decennale".

In merito a tale aspetto, parte appellante riporta una serie di pronunce di legittimità e di merito secondo cui, con riferimento alla cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2953 c.c. secondo cui, laddove intervenga una sentenza di condanna passata in giudicato, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di 10 anni.

Ad ulteriore sostegno del proprio assunto, la società appellante ha ripercorso l'*iter* giuridico elaborato dalla Corte d'appello adita con le sentenze n. 1731/ 2018, n. 1251/2021 secondo cui "la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per



proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".

Alla luce di quanto sopra, parte appellante insiste nell'accoglimento dell'appello con condanna della ripetizione di quanto indebitamente percepito dall'INPS.

Con costituzione del 30.07.2024, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado in tema di tardività dell'opposizione all'avviso di addebito poiché depositata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso (notifica del 24.09.2021, opposizione del 13.04.2022) ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Sempre in via preliminare, l'INPS richiama il principio generale più volte enunciato dalla Cassazione secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata; nel caso di specie parte appellante non ha adempiuto a tale onere.

L'INPS ha esposto, poi, la normativa in vigore sul Fondo di Garanzia. Tale misura, studiata per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art 2120 c.c., è prevista e disciplinata dal comma 755 dell'art 1 L. 27.12.06 n. 296. Il detto Fondo è gestito dall'INPS per conto dello Stato su apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. I commi 755 e seguenti dell'art 1 L. 296/06 hanno introdotto l'obbligo del datore di lavoro (che abbia alle proprie dipendenze un organico di almeno cinquanta addetti) di versare la quota di TFR maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 01.01.07 e non destinato ad alcuna forma di previdenza complementare. Le prestazioni di TFR e le eventuali anticipazioni, anche per la quota di competenza del Fondo, sono erogate dal datore di lavoro sulla base dell'unica domanda presentata dal lavoratore, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sulle somme dovute al Fondo e sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali (art 2 DM 30.01.2007 di attuazione dei commi 755 e 756 della L. 296/06). Il meccanismo del Fondo prevede che sia il datore di lavoro a versare le quote di TFR in tale Fondo e, sulla base dell'unica domanda presentata dal lavoratore, a provvedere direttamente all'erogazione del TFR a quest'ultimo salvo conguaglio ovvero riportando a credito tali somme nelle denunce contributive per il mese in cui è stata presentata la domanda di TFR e dunque



operando una compensazione con il debito per quote di TFR e contributi nei confronti dell'Istituto. Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alle compensazioni previste dall'art 2 DM 30.01.07, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo la situazione di c.d. "incapienza".

A seguito della comunicazione di "incapienza" il Fondo provvede, entro trenta giorni, all'erogazione diretta dell'importo delle prestazioni nei limiti della quota corrispondente ai versamenti effettuati (comma 4, ultima parte dell'art 2 DM 30.01.07).

Nella fattispecie, la società appellante non ha provato di aver rispettato gli adempimenti posti dalla legge. Il datore di lavoro, invero, verificata l'incapienza, era tenuto a comunicare immediatamente al Fondo di Tesoreria l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo avrebbe provveduto, entro trenta giorni, ad erogare direttamente ai lavoratori l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Il pagamento del TFR costituisce adempimento del terzo che estingue l'obbligazione ex art. 1180 CC.

Sul punto, l'INPS, richiamando copiosa giurisprudenza, esclude che il datore di lavoro abbia titolo per agire direttamente nei confronti del Fondo nelle ipotesi in cui il primo abbia adempiuto - sebbene "incapiente" - nei confronti dei lavoratori. Infine, l'INPS ha contestato l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte appellante, assumendo che, nella specie, trattandosi di crediti dell'ente dovuti a titolo di indebita compensazione dei contributi previsti per i periodi indicati nell'avviso di addebito, sulla scorta dei DM 10, il termine di prescrizione è decennale e non già quinquennale. Nel caso in oggetto, i contributi omessi sono relativi al mese di gennaio 2012, con relativo avviso di addebito notificato in data 28/09/2021 nel rispetto del termine decennale di prescrizione.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza qui impugnata per due distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per avere il Tribunale ritenuta tardiva l'opposizione all'avviso di addebito e, in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto applicabile al credito contributivo *de quo* la prescrizione decennale.

L'appello è infondato.

In merito al primo motivo d'appello, si osserva che l'INPS, in data 19.03.2021, ha notificato alla società appellante un avviso di addebito, avente ad oggetto l'importo di euro 147.399,34, dovuto a titolo di contribuzione del mese di gennaio 2012 per compensazione indebita da modello F 24.

La società, dopo aver provveduto al pagamento di detta somma, ha agito in giudizio, con ricorso depositato in data 12.4.22, assumendo di aver diritto alla ripetizione dell'importo versato in favore dell'INPS, trattandosi "di contributi



irrimediabilmente prescritti alla data del 24 settembre 2021 ed illegittimamente riscossi dall'INPS".

Il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione fosse "chiaramente tardiva, in quanto effettuata con ritardo di qualche mese rispetto al termine decadenziale assolutamente inderogabile".

L'appellante ha censurato tale capo di sentenza, assumendo che, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito, non si dovesse applicare il termine decadenziale stabilito dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

La censura è infondata.

Poiché, nella specie, il pagamento è avvenuto in forza di un avviso di addebito regolarmente notificato, la società destinataria dell'intimazione, per far valere l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, avrebbe potuto solamente opporvisi nel termine decadenziale, trattandosi – com'è noto – di eccezione attinente al *merito* della pretesa contributiva, che – come tale – può essere fatta valere solamente con l'opposizione tempestiva all'avviso di addebito.

In mancanza di opposizione, infatti, il credito si cristallizza e diventa intangibile (con la possibilità di impedirne l'esecuzione facendo valere fatti estintivi *successivi* alla sua notifica).

È noto che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall'INPS dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da Cass. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.

Lo speciale regime della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali delineato dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995 - caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione e dalla sua rilevanza d'ufficio (per tutte, v. Cass. 31352/2018) - non può comportare che si possa rimettere in discussione, *sine die*, il merito della pretesa creditoria contenuta in un avviso di addebito non tempestivamente opposto, come vorrebbe l'appellante che eccepisce la prescrizione che sarebbe maturata tra la data di insorgenza dei crediti previdenziali e la data di notificazione dell'avviso di addebito INPS non opposto.

La sanzione della decadenza dall'opposizione a cartella di pagamento o ad avviso di addebito, se non proposta entro il termine perentorio, risponde anch'essa a ragioni di ordine pubblico e di certezza dei rapporti giuridici, di fronte alle quali deve ritenersi recessivo il divieto di incassare contributi prescritti di cui all'art. 3 L. 335/1995: secondo la S.C., infatti, 'in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va,



pertanto, eseguito d'ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi *aliunde*, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto' (Cass. 19226/2018: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c (nello stesso senso, v. anche Cass. 21153/2019).

Ne consegue che la mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito'.

Sugli effetti dell'irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine *ex art.* 24 d. lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore, si è pronunciata in tempi recenti la Suprema Corte (Cass. 6713/22), secondo cui: 'allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)'.

La regolare notifica dell'avviso di addebito impedisce pertanto l'impugnazione del titolo (nella funzione recuperatoria ammessa da Cass. Sez. Un. 19704/2015) e quindi di eccepire la prescrizione del credito maturata in epoca anteriore alla notifica del titolo medesimo.

Non può, quindi, ritenersi 'indebito' il pagamento effettuato in forza di un avviso di addebito non opposto e divenuto ormai intangibile. L'eventuale eccezione di prescrizione del credito contributivo avrebbe dovuto, infatti, essere sollevata con tempestiva opposizione, nella specie, non azionata nel termine imposto dal citato articolo 24.

La tardività dell'opposizione assorbe ogni altra questione.

Per tutti i motivi sopraesposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi



professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 587/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, il 5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
(dott. Roberto Vignati)

IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)

